



TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

DECRETO n.31/2020

Il Presidente del Tribunale

Vista la legge del 25 giugno 2020 n. 70 di conversione, con modifiche, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28 (pubblicata sulla G.U. del 29 giugno ed entrata in vigore il giorno successivo) che, nel convertire il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, ha tra l'altro modificato l'art. 83 decreto legge n. 18/2020 e, per quel che qui interessa, il co. 6, anticipando al 30 giugno 2020 il termine di efficacia delle linee guida per l'attività giudiziaria per il periodo successivo all'11 maggio 2020, *"al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*, termine che, con l'art. 3, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 era stato prorogato al 31 luglio;

Rilevato che, pur dovendosi ritenere cessata anticipatamente al 30 giugno 2020 l'efficacia dei provvedimenti organizzativi suddetti, occorre tener conto da un lato della norma di diritto transitorio contenuta al co. 2 dell'art. 1 (secondo cui *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"*), dall'altro della nota del 30 giugno 2020 del Presidente della Corte d'Appello di Messina e del Procuratore Generale di Messina, nella quale è ribadita la vigenza dei divieti di assembramento e degli obblighi di rispetto delle disposizioni igienico sanitarie adottate nella fase emergenziale;

ritenuto, pertanto che deve provvedersi ad organizzare l'attività giudiziaria sino al 31 luglio in maniera tale da tutelare la salute di tutti gli operatori e utenti della giustizia;

che occorre anche tener conto della perdurante carenza del personale amministrativo presente negli uffici per l'accettazione e il deposito degli atti e della inidoneità dei locali presso i quali sono tenute le udienze;

Tutto ciò premesso, dispone che sino al 31 luglio 2020:

1. Tutte le udienze civili, concorsuali e di esecuzione per le quali entro il 30 giugno u.s. siano state già fissate le modalità della c.d. partecipazione virtuale o cartolare delle parti ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 o del collegamento da remoto ex art. 83 co. 7, lett. f) d.l. cit. si svolgano con tali modalità.

2. Per le udienze che si dovranno tenere in forma tradizionale il giudice curerà tempestivamente di adottare tutte le indispensabili cautele, comunicando con congruo anticipo alle parti la specifica indicazione dell'orario di chiamata dei singoli fascicoli (o di ristretti gruppi di fascicoli) ed eventualmente riducendo in

misura non superiore al 50 % il numero di fascicoli da portare in udienza con un minimo di venti giudizi, per evitare assembramenti.

3. Il giudice differirà a data successiva al 31 luglio 2020 le **prove testimoniali** (salvo che la parte interessata non rappresenti esigenze di specifica e motivata urgenza, che rendano necessaria la non differibilità dell'esame) ed i procedimenti per i quali è necessaria o opportuna la comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori delle parti

4. Il **consulente tecnico d'ufficio** potrà giurare a distanza, depositando in forma telematica prima della data di udienza dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente, con accettazione dell'incarico e giuramento di rito secondo la formula prevista dall'art. 193 c.p.c.

5. Le attività di **apposizione dei sigilli** e di **inventario** potranno essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 – previa autorizzazione del giudice – solo in casi eccezionali.

6. Rimangono sospese sino all'1 settembre 2020 le esecuzioni degli **ordini di liberazione** (fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020, con le seguenti eccezioni:

a) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;

b) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);

c) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

7. Le prime udienze di **pignoramento presso terzi in modalità a trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h). d.l. n. 18/2020**, stante la possibilità per il debitore non costituito di intervenire in udienza stessa, si svolgeranno in forma per così dire ibrida, con la presenza del giudice in Tribunale, consentendo in tal modo, nella residuale ipotesi in cui il debitore si presenti, di darne atto a verbale, raccogliendone le eventuali richieste in rito e assumendo le conseguenti decisioni anche al fine di garantire il contraddittorio.

Si comunichi ai magistrati della seconda sezione civile, alle cancellerie, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina.

Messina, 9 luglio 2020.

Il Presidente
Dott.ssa **Manna Moleti**

